

# STATUTO

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE, DURATA

#### **Art. 1 – Costituzione**

E' costituita una Società per Azioni con la denominazione sociale di "WM Capital S.p.A." senza vincoli di rappresentazione grafica.

#### **Art. 2 – Sede sociale e domicilio soci**

La società ha la sua sede legale nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il competente registro delle imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, agenzie, dipendenze, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. È onere dei soci comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio.

#### **Art. 3 - Oggetto sociale**

La società ha per oggetto:

- l'attività di assistenza, supporto e sviluppo delle imprese interessate a investire nell'ambito del franchising e dell'affiliazione commerciale, a livello nazionale e internazionale, anche nella fase di start up, creando un aggregatore e un incubatore di esperienze imprenditoriali da poter sviluppare attraverso sistemi a rete;
- la realizzazione e lo sviluppo di reti di franchising o di affiliazione commerciale in vari settori, sia a livello nazionale che all'estero;
- l'attività gestionale di società, sia partecipate sia non partecipate, nel settore del franchising e dell'affiliazione commerciale;
- lo svolgimento di servizi di marketing per aziende coinvolte a qualsiasi titolo (esemplificativamente: produttori, distributori, consulenti) nella grande distribuzione, come ad esempio servizi di posizionamento del prodotto o dell'esercizio commerciale, incluso lo svolgimento di ricerche e analisi di mercato;
- la promozione della conclusione di contratti in una o più zone determinate, sulla base di contratti di agenzia, previo conseguimento degli eventuali requisiti mancanti ed esecuzione delle necessarie iscrizioni ed ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- la pubblicazione in proprio e per conto terzi di libri, riviste, documenti e relazioni, sia su carta stampata che su internet; la creazione, la gestione e lo sviluppo di siti e portali web; nonché la produzione di qualsiasi materiale multimediale, audio e audiovisivo;

- la promozione di progetti sociali, etici, culturali, finalizzati a sviluppare la cultura d'impresa nel mondo commerciale o specifici settori imprenditoriali (esemplificativamente: salute, ambiente, cibo biologico ecc.), o finalizzati a promuovere la cultura di bisogni che richiedano delle risposte di tipo imprenditoriale (esemplificativamente: benessere, educazione, assistenza sociale);
- l'attività di consulenza alle imprese in materia di strategia industriale, struttura finanziaria, analisi di mercato e di questioni connesse, consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese, nonché attività di consulenza e servizi nello sviluppo di modelli di franchising e affiliazione commerciale;
- la promozione e ricerca di partner, industriali e/o investitori finanziari, a livello internazionale, con la finalità di promuovere la crescita dell'attività di franchising e affiliazione commerciale propria e di soggetti terzi a cui è prestata consulenza e assistenza;
- la produzione in proprio e per conto terzi di trasmissioni televisive e radiofoniche; la loro distribuzione e vendita nonché ogni altra attività connessa con quelle che risulta no principali, ivi compresa la raccolta e la stampa o la trasmissione di pubblicità commerciale, il tutto con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- l'organizzazione di campagne di pubbliche relazioni sia in Italia che all'estero; la sponsorizzazione, promozione e telepromozione e, in genere, ogni attività nell'area della comunicazione allargata e dell'incentivazione, l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, convegni, seminari, eventi, corsi on-line, videoconferenze e corsi di formazione, anche a contributo pubblico, sia in Italia che all'estero nel settore del franchising e dell'affiliazione commerciale; nonché l'acquisizione e la vendita di spazi pubblicitari per conto proprio e di terzi, anche attraverso lo strumento dello scambio merce;
- l'attività di assunzione di partecipazioni, non nei confronti del pubblico, ovvero l'acquisizione, detenzione e gestione di partecipazioni sul capitale di altre imprese.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società potrà svolgere ogni attività strumentale che sarà ritenuta necessaria od utile, comprese l'assunzione di partecipazioni in altre società per conto proprio ed a scopo di stabile investimento ed il rilascio di garanzie per proprie obbligazioni e comunque anche a favore di terzi nell'interesse sociale.

È espressamente esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.B. (d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385).

#### **Art. 4 - Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla società.

## TITOLO II

### CAPITALE SOCIALE E AZIONI

#### **Art. 5 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è determinato in Euro 142.312,63 (centroquarantaduemilatrecentododici,63) ed è diviso in numero 11.385.010 (undicimilionitrecentoottantacinquemiladieci) azioni ordinarie prive del valore nominale (le "Azioni Ordinarie"). Ogni azione dà diritto ad un voto. Inoltre la società può deliberare l'emissione di azioni di risparmio, come previsto dall'articolo seguente, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile. Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione secondo le norme vigenti.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso in cui la società sia equiparata a un emittente con azioni quotate in mercati regolamentati, troveranno altresì applicazione le norme di legge e regolamentari applicabili nei confronti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati. In tale ultima circostanza, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10 per cento del capitale sociale preesistente, purché sussistano entrambe le seguenti condizioni: a) che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni; b) che ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale oppure dalla società di revisione incaricata della revisione legale.

La società può acquistare azioni proprie nei limiti stabiliti dalla legge e con l'osservanza delle relative procedure.

Con deliberazione in data 4 dicembre 2013, l'assemblea dei soci ha delegato, ex art. 2443 c.c., all'organo amministrativo pro tempore in carica, la facoltà di aumentare il capitale sociale, per un periodo massimo di cinque anni da detta data, in una o più volte, di massimo nominali Euro 12.500 (dodicimilacinquecento), mediante emissione di massimo n. 1.000.000 (unmilione) di azioni, senza valore nominale, al prezzo non inferiore alla parità contabile di Euro 0,0125 (zero virgola zero-centoventicinque) per azione e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, c.c. in quanto riservato a

dipendenti, amministratori e collaboratori strategici della Società di società da questa controllate a servizio del piano di stock option da adottarsi secondo termini e modalità che saranno determinati dall'organo amministrativo a pro pria discrezione.

#### **Articolo 5bis – Azioni di risparmio**

Oltre alle Azioni Ordinarie, la società può emettere e azioni di risparmio, dotate dei privilegi e delle caratteristiche indicati nel presente articolo le (“Azioni di Risparmio”).

Le Azioni di Risparmio sono nominative quando ciò sia prescritto dalle leggi vigenti. Diversamente, se interamente liberate, possono essere nominative o al portatore, a scelta e a spese dell'azionista.

Il numero delle Azioni di Risparmio non può superare la metà del numero complessivo delle azioni rappresentanti il capitale sociale.

Le Azioni di Risparmio danno diritto ad un dividendo privilegiato: gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle Azioni di Risparmio fino alla concorrenza del 2 per cento e, successivamente, a tutte le azioni, sia ordinarie che di risparmio, come indicato nel successivo capoverso del presente articolo.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle Azioni di Risparmio del dividendo privilegiato, sono ripartiti tra tutte le azioni in modo che alle Azioni di Risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle Azioni Ordinarie, in misura pari almeno allo 0,5%.

Inoltre, alle Azioni di Risparmio spetta il diritto, tale per cui allo scioglimento della società, le Azioni di Risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di un importo per azione pari almeno alla parità contabile media delle azioni di risparmio, intesa come il rapporto di volta in volta esistente tra l'importo complessivo dei conferimenti a capitale nel tempo effettuati in sede di sottoscrizione delle Azioni di Risparmio ed il numero complessivo di Azioni di Risparmio esistenti.

In caso di distribuzione di riserve, le Azioni di Risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. Peraltro è facoltà dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio, in caso di assenza o insufficienza degli utili netti risultanti dal bilancio stesso per soddisfare i diritti patrimoniali di cui ai commi precedenti, deliberare di soddisfare mediante distribuzione di riserve disponibili il dividendo privilegiato e/o il diritto di maggiorazione del dividendo. In tal caso, è esclusa l'applicazione, nei due esercizi successivi, del diritto al dividendo privilegiato mediante utilizzo delle riserve.

La riduzione del capitale per perdite non ha effetto sulle Azioni di Risparmio se non per la parte della perdita che non trova capienza nella frazione di capitale rappresentata dalle Azioni Ordinarie.

In caso di esclusione dalla negoziazione nei mercati regolamentati delle Azioni Ordinarie o delle Azioni di Risparmio della società, le Azioni di Risparmio mantengono i propri diritti e caratteristiche, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria e di quelle speciali.

Al rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio vengono tempestivamente inviate comunicazioni inerenti le operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle Azioni di Risparmio.

L'organizzazione degli Azionisti di Risparmio è disciplinata dalla legge e dal presente statuto. Gli oneri relativi all'organizzazione dell'assemblea speciale di categoria e alla remunerazione del rappresentante comune sono a carico della Società.

I possessori delle Azioni di Risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. Pertanto, della parte di capitale sociale rappresentata da Azioni di Risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, 2393, quinto e sesto comma, 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409, primo comma, del codice civile.

Le deliberazioni dell'assemblea - che pregiudicano i diritti degli Azionisti di Risparmio - devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli Azionisti di Risparmio.

Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata, la legittimazione all'intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali.

In caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di Azioni di Risparmio hanno diritto di opzione sulle eventuali Azioni di Risparmio di nuova emissione.

#### **Articolo 5ter – Assemblea speciale dei soci titolari di azioni di risparmio**

L'assemblea speciale dei titolari di Azioni di Risparmio delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti delle Azioni di Risparmio;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti ai titolari di Azioni di Risparmio in eccedenza al minimo eventualmente garantito;
- d) sulla transazione delle controversie con la società;
- e) sugli altri oggetti d'interesse comune.

L'assemblea speciale dei titolari di Azioni di Risparmio è convocata dal rappresentante comune dei titolari di Azioni di Risparmio, ovvero dall'organo amministrativo, entro sessanta giorni dall'emissione e quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti titolari di Azioni di Risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle Azioni di Risparmio.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dell'organo amministrativo, l'assemblea speciale è convocata dal collegio sindacale.

Salvo i casi previsti dalle lettere b) e d) che precedono, l'Assemblea dei titolari delle Azioni di Risparmio delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle Azioni di Risparmio in circolazione; in terza o unica convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.

Salvo quanto previsto nel presente statuto, alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Al rappresentante comune dei titolari di Azioni di Risparmio si applicano gli art. 2417 e 2418 cod. civ., intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai titolari di Azioni di Risparmio; egli, inoltre, ha diritto di chiedere chiarimenti all'organo amministrativo, di assistere all'assemblea della società e di impugnare le deliberazioni.

#### **Art. 6 - Riduzione del capitale**

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

#### **Art. 7 - Finanziamento dei soci**

I finanziamenti dei soci con diritto alla restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia tempo per tempo vigente.

Tali finanziamenti concessi dai soci alla società possono essere fruttiferi o a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

La società può altresì assumere finanziamenti dai propri dipendenti nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

#### **Art. 8 - Obbligazioni e strumenti finanziari**

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'assemblea, ovvero su delega di quest'ultima il consiglio di amministrazione, può e mettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto.

## **Art. 9 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni**

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse.

## **Art. 10 - Rinvio alla disciplina relativa all'offerta pubblica di acquisto e scambio obbligatoria**

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia (Mercato Alternativo del Capitale), si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF, e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, limitatamente all'articolo 120 del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato 'Panel!', istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A. Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 2% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95%.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, del TUF non accompagnato dalla comunicazione alla società e al mercato nonché, ove previsto dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili, all'autorità di vigilanza e/o di gestione del mercato, ovvero ai soggetti da questi indicati, e dalla presentazione di un'OPA totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato 'Panel', come definite nel regolamento Emittenti AIM. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'OPA. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'OPA di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto o scambio, sentita Borsa Italiana S.p.A.

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

### TITOLO III

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

##### **Art. 11 - Assemblea**

Ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. 58/98, l'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione con avviso sottoscritto almeno dal Presidente del consiglio di amministrazione e da un sindaco, depositato presso la sede sociale e pubblicato, in copia, sul sito web della società e successivamente allegato al verbale dell'assemblea, oppure pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Il Corriere della Sera" oppure "Il Sole - 24 Ore" oppure "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza" oppure "Quotidiano Nazionale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di una seconda convocazione per il caso in cui nelle adunanze precedenti l'assemblea non risulti legalmente costituita.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di



convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "*reverse take aver*" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia. La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

#### **Art. 12 - Svolgimento dell'assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta da un altro membro del consiglio di amministrazione designato con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non socio e, occorrendo, può nominare uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) (i) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, oppure (ii) le modalità per connettersi in video o audio conferenza, in ogni caso dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **Art. 13 - Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

#### **Art. 14 - Verbale dell'assemblea**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni in quanto pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 15 - Operazioni con parti correlate**

La società è dotata di una procedura per le operazioni con parti correlate pubblicata dalla società sul proprio sito internet (la "Procedura") e conforme alla normativa *pro tempore* vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Alle operazioni con parti correlate che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, da approvare con la procedura deliberativa in via d'urgenza (come regolata dalla Procedura) non si applica la Procedura.

In caso di urgenza, alle operazioni con parti correlate che siano di competenza dell'assemblea o debbano essere da questa autorizzate non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della Procedura, concernenti l'approvazione delle operazioni con parti correlate.

## TITOLO IV

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### **Art. 16 - Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri dispari non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette), secondo la determinazione che verrà fatta di volta in volta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, terzo comma del TUF. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

#### **Art. 17 - Organi delegati**

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e al presente Statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Nel caso di medesime attribuzioni delegate a più membri, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione precisa se l'esercizio debba avvenire in via disgiunta o congiunta.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatari in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti.

La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali.

I consiglieri delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo. Potranno essere costituiti in seno al consiglio di amministrazione specifici comitati, così come comitati consultivi o propositivi composti da soggetti estranei al consiglio di amministrazione.

#### **Art. 18 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente (o chi ne fa le veci) lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, la convocazione può essere effettuata anche dal collegio sindacale e, per esso, dal suo presidente o da due componenti dello stesso.

Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, designato dal Presidente; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### **Art. 19 - Nomina e sostituzione degli amministratori**

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega di uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono indicare al secondo numero progressivo 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 2399, 1° comma, lett. C) del codice civile.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine

progressivo indicato nella lista, l'altro componente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra le liste in parità. In caso di ulteriore parità a seguito del ballottaggio, risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto dalla lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo – provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente Statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

#### **Art. 20 - Presidente**

Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri eventualmente un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Il consiglio potrà nominare un segretario, anche all'infuori dei suoi membri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vice presidente, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

#### **Art. 21 - Poteri di gestione**

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti riservati all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge.

#### **Art. 22 - Rappresentanza della società**

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **Art. 23 - Compensi degli amministratori**

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili. Come compenso potrà essere previsto anche il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Al Consiglio di Amministrazione potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

## TITOLO V

### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE DEI CONTI

#### **Art. 24 - Collegio sindacale**

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art 2403 del codice civile; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni del consiglio di amministrazione.

#### **Art. 25 - Nomina e sostituzione dei sindaci**

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7% (sette per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.



Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra le liste in parità. In caso di ulteriore parità a seguito del ballottaggio, risulteranno eletti sindaci il/i candidato/i più anziano/i di età a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Assumerà la carica di presidente del collegio sindacale il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata prima per numero di voti.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

#### **Art. 26 - Revisione legale dei conti**

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del consiglio di amministrazione, e può essere rinnovato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile. L'assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

## TITOLO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 27 - Recesso del socio**

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

#### **Art. 28 - Esercizi sociali e bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 29 - Distribuzione degli utili**

Previa deduzione della quota destinata a riserva legale, il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti.

I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Nel rispetto dei disposti dell'articolo 2433-bis del codice civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

#### **Art. 30 - Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabilisce:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del codice civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione," occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter del codice civile.

**Art. 31 - Rinvio alla legge**

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile e dalle norme di legge vigenti in materia.